

La bolla “Dum levamus” di Benedetto XI

A settecento anni dall’approvazione definitiva dei Servi di santa Maria: la “Dum levamus” del papa domenicano Benedetto XI del 1304

FRANCO ANDREA DAL PINO

La bolla “Dum levamus” di Benedetto XI

(11 febbraio 1304)

Benedetto XI, scrivendo al generale e a tutti i priori e frati dei Servi di santa Maria dell’ordine di sant’Agostino, conferma la loro regola e le loro istituzioni edite in onore della beata Maria vergine gloriosa, ingiungendo loro di osservarle inviolabilmente per tutti i tempi futuri.

La ricca documentazione della lettera ne attesta l’importanza per i frati ai quali è diretta.

La Cancelleria papale ne ha curato eccezionalmente quattro originali: tre conservati nell’Archivio di Stato di Firenze (*Diplomatico, Ss. Annunziata*), il quarto già presente, ad uso delle fondazioni dei Servi in Germania, presso il convento di Santa Maria di Halle in Sassonia, attestato da Burcardo arcivescovo di Magdeburgo in una concessione in favore di quel convento, del 20 giugno 1315.

La stessa Cancelleria papale ne ha anche curato la registrazione esistente tuttora presso l’Archivio Segreto Vaticano, *Reg. Vat. 51, f. 95r.*

Ne esistono numerose copie: tre ‘in vidimus’, dovute ad autorità ecclesiastiche che dicono di aver visto e riferiscono la lettera, undici curate da notai tra il 1317 e il 1464.

Venne inserita e confermata con altre lettere papali relative a tutto l’Ordine dei Servi da Innocenzo VIII nella sua bolla *Apostolice Sedis intuitus* o ‘Mare magnum omnium privilegiorum’ del 27 maggio 1487.

Diverse le edizioni a stampa del testo, a partire da quella del volume III del *Bullarium* di L. Cherubini del 1617, fino a quella critica di F.A. Dal Pino in *I frati Servi di s. Maria*, II, pp. 131-136, corredata da ampia documentazione. Se ne offrono qui il testo latino e la traduzione italiana.

TESTO LATINO

Benedictus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis . . . generali et universis prioribus et fratribus Servorum sancte Marie ordinis sancti Augustini, salutem et apostolicam benedictionem.

Dum levamus in circuitu oculos nostros et gregem dominicum nobis, licet immeritis, divina dispositione commissum, undique, iuxta pastoralis officii debitum, contemplamur, vigilem, quantum nobis ex alto permittitur, curam libenter impendimus ut cultores vinee Dei Sabaoth sic cultui salutis intendant, quod eadem vinea palmites diffusos extendens

salutarium pro-ducatur fructuum ubertatem. Et licet erga singulos cultores huiusmodi, personas videlicet ecclesiasticas, apostolica sollicitudo versetur, erga tamen viros religiosos qui contemplationi celestium mundanis relegatis illecebris pie vite studio sine intermissione desudant, eo propensiosem nos decet diligentiam adhibere, quo ipsi pro religionis favore sunt amplius apostolicis presidiis confovendi.

Sane vos qui ordinem sancti Augustini per sedem apostolicam approbatum profiteremini et servatis, ex devotionis affectu quem geritis ad beatam Mariam virginem gloriosam, assumpsistis vobis vocabulum ab eadem, vos servos eiusdem virginis humiliter nominando, dictumque ordinem sancti Augustini nichilominus iuxta pias et honestas institutiones vestre regule in honorem ipsius virginis editas laudabiliter servastis hactenus et servatis, ac vobis per specialia privilegia dicta sedes indulset quod celebrare possitis capitulum generale ac in eodem capitulo priorem vobis generalem eligere, qui in fratres vestri ordinis correctionem et alia que ad suum spectant officium libere valeat exercere, quodque ad sepulturam possitis recipere illos qui apud loca vestra elegerint sepeliri. Ex quibus clare inspicientibus satis innuitur dictam vestram regulam per eandem sedem existere quodammodo confirmatam.

Nos autem, qui ad virginem ipsam dominam nostram libenter devotionem quam possumus exhibemus, nolentes quod aliquis contra vos et regulam ipsam quicquam possit detractionis impingere, quin eadem regula plenam habeat apostolici muniminis firmitatem, ad omnem hesitationis materiam circa hec de quorumvis animis amovendam, vestris supplicationibus inclinati regulam et eius institutiones predictas expresse auctoritate apostolica confirmamus et etiam approbamus et presentis scripti patrocinio communimus, eamque vobis concedimus, decernentes ipsam per vos fore perpetuis temporibus inviolabiliter observandam. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis, approbationis, concessionis et constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Datum Laterani, tertio idus februarii, pontificatus nostri anno primo.

TRADUZIONE DAL LATINO

Benedetto vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli, il generale e tutti i priori e frati dei Servi di santa Maria dell'ordine di sant'Agostino, salute e apostolica benedizione.

Mentre alziamo gli occhi tutt'intorno e secondo il dovere del Nostro ufficio di pastore contempliamo per ogni dove il gregge del Signore affidato per divino ordinamento a Noi, quantunque immeritevoli, ci impegniamo volentieri con solerte cura, per quanto ci è permesso dall'Alto, perché gli operai della vigna del Dio di Sabaot in tal modo attendano alla cura della salvezza che la stessa vigna, stendendo numerosi tralci, produca abbondanza di frutti salutari. E benché la sollecitudine apostolica debba estendersi a ognuno di questi operai della vigna, vale a dire le persone ecclesiastiche, nondimeno è bene che usiamo più sollecita diligenza con i religiosi, che, disprezzati i piaceri mondani, si applicano instancabilmente con l'impegno di una vita santa alla contemplazione delle cose celesti, perché essi per il favore di cui è degna la vita religiosa meritano di essere più ampiamente rafforzati dal sostegno apostolico.

In verità, voi che professate e osservate l'ordine di sant'Agostino approvato dalla Sede apostolica, per il devoto affetto che portate alla beata Maria vergine gloriosa avete preso nome da lei, umilmente chiamandovi Servi della stessa Vergine, e inoltre avete finora lodevolmente osservato e continuate a osservare il detto ordine di sant'Agostino, secondo pie e oneste istituzioni della vostra regola edite in onore della Vergine stessa; a

voi d'altra parte con speciali privilegi la stessa Sede ha concesso di poter celebrare capitolo generale ed eleggere nello stesso capitolo il priore generale, che liberamente abbia l'autorità di correzione nei confronti dei frati del vostro ordine e di esercitare quanto altro attiene al suo ufficio, e di poter accogliere alla sepoltura quanti sceglieranno di farsi seppellire presso i vostri luoghi. Da queste cose, a chi ben le consideri, si può facilmente dedurre come la detta vostra regola sia da ritenersi in qualche modo confermata dalla stessa Sede apostolica.

Ora Noi, che ben volentieri nutriamo la migliore devozione possibile verso la stessa Vergine Signora nostra, non volendo che qualcuno possa denigrare voi e la vostra regola come se essa non avesse la piena convalida della protezione apostolica, a rimuovere dall'animo di chiunque ogni esitazione intorno a queste cose, mossi dalle vostre suppliche, con autorità apostolica espressamente confermiamo, approviamo e convalidiamo con il presente scritto la regola e le predette sue istituzioni, e ve la concediamo stabilendo che in tutti i tempi essa debba essere da voi immancabilmente osservata. A nessuno dunque sia lecito infrangere questo Nostro scritto di conferma, approvazione, concessione e costituzione, o contrapporvisi temerariamente. Se qualcuno osasse farlo, sappia di incorrere nell'indignazione di Dio onnipotente e dei beati suoi apostoli Pietro e Paolo.

Dato dal Laterano, il terzo giorno prima delle idi di febbraio, l'anno primo del Nostro pontificato.

Alcuni anni addietro, visitando Perugia, giunto dinanzi alla chiesa di San Domenico, fui attratto dall'indicazione, che suscitò in me profondi ricordi, della presenza in quella chiesa del sepolcro del papa trevigiano, già maestro generale dei Predicatori dal maggio 1296 e cardinale dal dicembre 1298, Benedetto XI, Nicolò di Boccassio, eletto a sessantatré anni il 22 ottobre 1303 e morto a Perugia (dove si era trasferito alla fine) il 7 luglio dell'anno successivo. Giunto al sommo della chiesa, nella prima cappella del transetto, a destra guardando l'altare maggiore, mi sono trovato di fronte al piccolo altare del secolo XIV sormontato da una nicchia chiusa da grata che custodisce in un cofanetto le reliquie del pontefice e sulla parete di destra, sempre volti al piccolo altare, il grandioso e finissimo monumento funebre dei primi del Trecento commissionato dal cardinale vescovo di Ostia e Velletri Nicolò da Prato (1303-1321), pure domenicano, e trasferito lì nel 1700. Attribuito dal Gurrieri a un discepolo del sene-se Lorenzo Maitani (m. 1330), è ritenuto da lui l'esemplare «più completo e perfetto di tomba nell'arte goticizzante italiana». Sopra un basamento che sostituisce i tre gradini originali, scrive ancora l'autore, si eleva il sarcofago con la figura giacente del pontefice, serena nel sonno della morte. Due angeli sollevano le cortine del baldacchino che reca in quattro medaglioni le figure scolpite degli apostoli Giovanni, Paolo, Pietro e san Domenico. Sopra il baldacchino è il triforio con al centro la statua della Madonna col Bambino e ai lati san Domenico che presenta il papa genuflesso, le mani giunte e lo sguardo volti verso la Vergine Madre (quasi espressione plastica di quello che il defunto, come vedremo, aveva detto nella *Dum levamus*), e san Benedetto patrono del pontefice. Due colonnine tortili, adornate di mosaici e sculture, sorreggono l'edicola trilobata culminante con la figura dell'Eterno Padre.

Mi venne spontaneo allora rivolgermi nell'intimo a papa Benedetto per ringraziarlo, anche a nome dell'Istituto Storico dei Servi di cui faccio parte, per quanto da lui operato in favore dell'Ordine dei Servi di santa Maria. Chiesi poi ai frati domenicani della chiesa se avessero qualche bella riproduzione del monumento funebre, ottenendone solo la pur preziosa *Guida illustrata* del citato Gurrieri. Tramite questa potei anche riscontrare come il beato pontefice, il cui culto sarà riconosciuto nel 1738, è anche raffigurato nel grandioso finestrone di fondo abside del secolo XV, di ventitré metri, nel terzo ordine dei santi

sottostanti la figura del Cristo benedicente e la gloria di angeli e santi che lo circondano, come del resto compare anche tra i beati in nicchie, rappresentativi della funzione dei Predicatori, nella parete del Cappellone degli Spagnoli di Santa Maria Novella di Firenze, opera di Andrea Buonaiuti del 1366-1368, e nella Crocifissione del beato Angelico nel capitolo di San Marco, pure di Firenze.

Oggi, con l'aiuto degli amici della diaconia di Santa Maria dei Servi di Borgo Sansepolcro, siamo riusciti a disporre di negativi e di riproduzioni ingrandite del sepolcro in San Domenico di Perugia che permettono di renderci conto della sua bellezza.

Il settimo centenario della *Dum levamus*, che è anche quello della morte del suo autore, il beato Benedetto XI, ci offre l'occasione di sdebitarci con lui e in qualche modo con i Predicatori, che anche per altri versi, come diremo, sono stati di sostegno, in un momento di particolare difficoltà, per i Servi di santa Maria. La presenza, qui tra noi, di rappresentanti di quell'Ordine delegati dal maestro generale, ci permette di farlo pubblicamente. Da notare, a proposito della memoria in passato del beato Benedetto XI e della sua lettera di approvazione presso i Servi, che la sua festa era da essi celebrata nel loro *proprium* fino alla riforma liturgica successiva al Vaticano II e che la data della lettera stessa, l'11 febbraio, era stata scelta per celebrare la festa dei Sette beati Fondatori dell'Ordine, quando, nel 1725, un altro papa domenicano, Benedetto XIII, ne riconoscerà il culto.

Quello che più precisamente costituisce il motivo di questa celebrazione, voluta dalla Pontificia Facoltà Teologica "Marianum", dall'Istituto Storico e dalla Commissione Liturgica Internazionale OSM, è il fatto, come precisato dal titolo della presente relazione, che la lettera del papa domenicano costituisce il documento definitivo d'approvazione papale dei frati Servi di santa Maria e del loro inserimento nelle istituzioni ecclesiastiche.

In che misura è veramente tale? E quale ne è stata l'importanza allora e nella successiva storia dell'Ordine?

L'importanza della lettera è subito evidenziata dalla sua tradizione manoscritta o documentazione. Di essa sono stati immediatamente stesi e rilasciati dalla Cancelleria apostolica, preposta all'elaborazione delle lettere pontificie e che ne ha curato anche la registrazione (Archivio Segreto Vaticano, *Reg. Vat.* 51, f. 95r, n. 407), almeno quattro originali: tre, già conservati nel convento di Firenze che fungeva anche da archivio generale dell'Ordine, ora nel locale Archivio di Stato, e il quarto già appartenente al convento di Halle ad uso evidentemente delle fondazioni dei Servi in Sassonia o Turingia; incerta la presenza di originali in altri due conventi: Bologna e Città di Castello. Se ne hanno inoltre tre copie *in vidimus* nelle quali la bolla è detta dall'autore del documento vista e convalidata nel tenore riportato: dal già ricordato cardinale Nicolò da Prato, domenicano, nel 1304; da Burcardo, arcivescovo di Magdeburgo, probabilmente nel 1315; da Enrico, canonico e tesoriere di quella Chiesa, il 5 settembre 1369. Ve ne sono ancora altre undici copie, di cui dieci notarili, otto delle quali stese tra 1317 e 1382, tre nel Quattrocento.

La lettera è inoltre inserita tra quelle relative all'Ordine raccolte ed esplicitate nella bolla *Apostolice Sedis intuitus o Mare magnum omnium privilegiorum* concesso da Innocenzo VIII il 27 maggio 1487 sotto il priore generale fra Antonio Alabanti, che riprende anche il preambolo della *Dum levamus*.

Niente di simile è riscontrabile nelle settantadue lettere papali conosciute inviate fino ad allora all'Ordine a partire dal 1254. E ciò induce a ritenere che si tratti di un documento di convalida destinato ad essere pluriutilizzato o utilizzabile, di cui perciò si vuole disporre, eventualmente almeno in copia, nell'uno o nell'altro dei conventi delle

cinque province religiose, quattro nel centro-nord Italia e una in Germania, che componevano allora l'Ordine.

La sua qualifica sostanziale è precisata nelle notazioni dorsali delle pergamene originali sopraindicate. Oltre a quella della stessa Cancelleria apostolica, *Servorum sancte Marie*, cioè lettera pertinente o da consegnare direttamente a rappresentanti dell'Ordine e non tramite un loro procuratore laico (che nelle lettere precedenti dal 1259 è un *Aldobrandus*, dal 1287 un *Iacobus de Podiobonizi* o *Podiobonizio* e dal 1298 un *Raynerius de Podiobonizi*), un'altra più tardiva, dovuta a frati archivisti, precisa, in estrema sintesi, che si tratta di un *privilegium confirmationis et approbationis* o semplicemente di una *confirmatio*.

Fermiamoci un istante su tali qualifiche. L'approvazione del papa o la conferma di un'approvazione già concessa a una determinata fondazione comprende allora due precisi elementi: la dichiarazione della protezione apostolica estesa sul luogo e su tutte le sue pertinenze o dipendenze (non espresse, come vedremo, nella *Dum levamus*) e l'esplicitazione, quale contropartita, in conformità anche con le disposizioni del Lateranense IV del 1215, del tipo di osservanza cui i suoi membri sono perpetuamente tenuti: l'«ordo canonicus secundum regulam beati Benedicti» o l'«ordo canonicus secundum regulam beati Augustini». Si tratta della cosiddetta «clausula regularitatis».

Il formulario normalmente allora usato per lettere di approvazione dalla Cancelleria papale era quello che aveva come *incipit* le parole *Religiosam vitam eligentibus* che, oltre ad esplicitare i due elementi sopra indicati, concedeva una serie di privilegi di base, come quelli di poter ricevere postulanti e custodire l'olio santo per gli infermi. Lo avevano usato Innocenzo III nel 1198 per l'ospedale di Santo Spirito di Montpellier; Onorio III nel 1216 per Domenico e la sua comunità di Predicatori di San Romano di Tolosa; Innocenzo IV per i tre gruppi di Eremiti agostiniani (i Toscani già nel 1244, i Brettinesi nel 1245, i Giambonini nel 1246 e nel 1254), i Benedettini Silvestrini di Montefano e gli Eremiti di san Guglielmo nel 1248 e ancora nel 1256; Alessandro IV per i frati della Penitenza di Gesù Cristo di Provenza nel 1255 e nel 1256, la comunità dell'ospedale di San Gallo di Firenze nel 1257, i Canonici regolari di Santa Maria di Fregionaia di Lucca nel 1258; Gregorio X per gli Eremiti di Pietro del Monte Morrone nel 1275. Non ricevono bolle di questo tenore, motivatamente, i frati Minori la cui regola viene approvata nel 1223 da Onorio III con la lettera *Solet annuire*, gli Eremiti carmelitani che vedono confermata la loro, modificata da Innocenzo IV nel 1247 con la *Quae honorem conditoris*, i Servi di santa Maria fiorentini, appunto, approvati già da Innocenzo IV e da Alessandro IV nel 1251-1252 e nel 1256 con la lettera *Deo grata* contenente, come specificativo, l'atto di povertà emesso da loro comunitariamente a Firenze nell'ottobre 1251.

Tali approvazioni o conferme e altre analoghe seguono in genere solo di qualche anno o al massimo di qualche decennio l'apparire o il costituirsi canonicamente delle varie fondazioni. La *Dum levamus* è una di esse. Ma data la sua distanza dalle origini dei Servi avvenute tra 1245 e 1247, viene da domandarsi se essa non sia una conferma tardiva di concessioni precedenti come quella accennata, e comunque perché giunga a quasi sessant'anni di distanza. Chiediamone una prima risposta all'analisi del testo stesso.

La lettera, data dal Laterano (Benedetto XI si sposterà a Perugia solo nell'aprile 1304), è particolare sia nel suo *incipit*, *Dum levamus*, non riscontrato altrove, sia nell'insieme delle sue parti: l'*arenga* o esordio, la *narratio* o *expositio*, la *dispositio* o dispositivo. È stesa dunque in modo da andare incontro a determinate situazioni.

Il papa inizia il suo intervento rilevando come, volgendo lo sguardo al gregge affidatogli, benché immeritevole, dal Signore, la sua vigile cura è venuta quasi naturalmente a indirizzarsi prima più genericamente verso i cultori della vigna del Signore

(accenno a un'attività di tipo apostolico), cioè le persone ecclesiastiche, nell'intento di far produrre alla stessa vigna frutti più copiosi. Poi ancora maggiormente verso gli «uomini religiosi che, disprezzati i piaceri mondani, attendono instancabilmente con l'impegno di una vita santa alla contemplazione delle cose celesti». Sembra dunque che tale impegno primeggi ancora tra quelli dei Servi in corrispondenza a quanto detto agli inizi da Innocenzo IV nella sua lettera del 17 agosto 1254 al priore e ai frati del convento fiorentino di Cafaggio circa «le delizie della santa contemplazione» sommamente da essi ricercate.

Rivolgendosi successivamente ai destinatari della sua lettera, «il generale, i priori e i frati dei Servi di santa Maria dell'ordine di sant'Agostino», sottolinea il fatto che essi professano e osservano da sempre «l'ordine di sant'Agostino», cioè la regola del santo e le istituzioni complementari che normalmente l'accompagnano, «approvato dalla Sede apostolica», trovandosi così in armonia con le disposizioni del concilio Lateranense IV del 1215 che prevedevano, per eventuali nuove Religioni, l'assunzione di regole già approvate. Questo anche se, prosegue il papa, hanno qualcosa di proprio (che non sembra evidentemente pregiudizievole alla loro regolarità), cioè, notiamolo, «il chiamarsi umilmente servi della stessa Vergine», titolo di fatto qualificativo fin dai documenti delle loro origini, assunto «per l'affetto di devozione da essi portato» verso di lei, e l'osservare già in passato e tuttora, e dunque da non poco tempo, «delle pie e oneste istituzioni (o leggi) della loro regola (facenti perciò un tutt'uno con essa) edite in onore della stessa Vergine». Esse infatti dovevano essere già in vigore da tempo e costituivano allora, con il primo capitolo delle *Constitutiones* dette *antiquae* riformulate tra il 1290 e il 1292, il primo capitolo intitolato: *De reverentiis beatae Mariae virginis*.

Evidenziata così la «clausola di regolarità», il papa deve provare, sempre in conformità con il concilio Lionese II che riteneva convalidati gli Ordini non mendicanti approvati dalla Santa Sede, come anche l'Ordine dei Servi era stato esplicitamente o implicitamente approvato dalla stessa. Lo fa riferendosi a una serie di «speciali privilegi» accordati loro che ritiene equivalenti a un'approvazione: quello di tenere capitolo generale eleggendovi un proprio priore generale, concesso da Urbano IV con la *Inducunt nos* del 23 luglio 1263, reiterato da Clemente IV l'8 giugno 1265 e, dopo il Lionese del 1274, da Nicolò IV il 21 marzo 1290; l'altro, relativo all'autorità dello stesso generale su tutti i frati riconosciuta da Alessandro IV con la *Devotionis tue precibus* del 13 maggio 1259 e anche da Clemente IV, relativamente a frati apostati, il 21 dicembre 1265 con la *Vestre devotionis precibus*; infine quello riguardante le sepolture dei laici che avessero scelto a tale scopo le chiese dei Servi, particolarmente significativo sul piano mendicante, richiesto capitolarmente dai frati nel settembre 1257 e ottenuto sempre da Alessandro IV con la *Religionis vestre* del 1° aprile 1259 (non si ricorda invece il privilegio delle confessioni contenuto nella *Decens et habitum* del 17 giugno 1256 dovuto allo stesso pontefice ma indirizzato a un singolo convento, quello di Firenze). Concessioni tutte, conclude appunto Benedetto XI, che stanno a indicare (*innuitur*) come la «regola» stessa (che sta qui per «Ordine») «sia stata in qualche modo (*quodammodo*) confermata».

A impedire comunque ogni ulteriore attacco, evidentemente verificatosi in precedenza, contro i frati e la loro stessa osservanza, quasi non fossero convalidati dalla protezione apostolica, e onde rimuovere ogni esitazione in materia, il papa, che tiene ad esprimere la propria personale devozione alla Vergine nostra Signora, causa certo non ultima della salvezza dell'Ordine a lei intitolato, e mosso anche dalle 'suppliche' dei destinatari presentate sicuramente dal loro priore generale fra Andrea Balducci da Sansepolcro (1300-1314), «conferma, approva e convalida» (tutti termini di *corroboratio*) con autorità apostolica «la regola e le predette istituzioni» complementari.

Congiuntamente fa obbligo ai frati di osservarle inderogabilmente nei tempi a venire. La lettera, cui è fatto divieto a chiunque di opporsi, è qualificata concludendo come «conferma, approvazione, concessione e istituzione».

La bolla è dunque la dichiarazione di una già avvenuta approvazione dell'Ordine, prima e dopo il Lionese II, tramite privilegi che, coinvolgendolo in modo unitario, la suppongono, ed è la conferma delle sue istituzioni che formulate complessivamente di recente, come accaduto presso altri Ordini interessati dalle misure del Lionese II, costituiscono il *pendant* di ogni lettera di protezione apostolica.

Restano ancora alcuni interrogativi: l'Ordine dei Servi godeva forse di una formale approvazione iniziale, che i privilegi sopra indicati per forza supponevano? Nel caso, perché non viene esplicitata? Perché le sue costituzioni erano state solo di recente rielaborate? Erano dovuti a questo stato d'incertezza gli attacchi mossi contro questo piccolo Ordine che non contava allora che una trentina di conventi? Da chi era stato formulato l'impianto argomentativo atto ad assicurarne la sopravvivenza, sottile ed efficace insieme, ripreso sostanzialmente dal papa e dalla sua cancelleria, e che li ha indotti a convalidarlo definitivamente? E cosa era accaduto tra la concessione dei privilegi rilevati dalla *Dum levamus*, datati tra 1259 e 1263, e la situazione di incertezza e difficoltà evocata dalla stessa lettera?

Partiamo dalle obiezioni mosse contro l'Ordine, che sembrano riferirsi agli anni immediatamente precedenti e non diradate da interventi papali, emessi in suo favore ma evidentemente non risolutivi, a partire dal 1287. Tutto lascia supporre che ci si riferisca alle misure prese nei confronti degli Ordini 'nuovi' o nati di recente dall'ultimo dei concili che se ne era occupato legiferando su di loro, il Lionese II del 1274.

Il concilio, tenuto a Lione sotto Gregorio X successivamente al Lionese I tenuto nella stessa città nel 1245, facendo riferimento al canone 13 *Ne nimia Religionum diversitas* del Lateranense IV del 1215 che aveva preso misure preventive per impedire il moltiplicarsi di *Religiones novae*, aveva emanato nella sua ultima sessione del 17 luglio 1274 il canone 23, *Religionum diversitatem nimiam*, in cui, con evidente riferimento al dispositivo del 1215, deprecava quanto accaduto in merito da allora e disponeva retrospettivamente delle Religioni o Ordini sorti nel frattempo. Quelli tra loro dotati di regole approvate (come previsto dal Lateranense IV) e di conferma papale e non mendicanti potevano continuare a sussistere; quelli cui la professione e la regola proibivano di avere 'rendite' o 'possedimenti', venendo ad essere sostenuti dalla 'incerta mendicità', potranno per il momento sopravvivere solo a certe condizioni che ne determineranno in breve la scomparsa. Non sarà loro concesso ormai di ricevere alcuno tra loro, né acquistare nuovamente case o luoghi o alienare, senza il permesso della Sede apostolica, conventi che già hanno, riservati alla stessa Sede e da usare a favore della Terra santa o dei poveri o ad altro pio uso. È anche loro proibito di far uso di privilegi apostolici ricevuti: predicare, confessare e ricevere corpi di estranei nelle loro sepolture. Ne vengono eccettuati frati Predicatori e Minori, causa principale della reazione dei vescovi e del clero, ma ritenuti troppo importanti ormai per la Chiesa (diversi di loro, tra cui san Bonaventura, partecipano autorevolmente al concilio), mentre sono lasciati in sospeso e potranno continuare a godere della situazione acquisita, fino a che non verrà presa nei loro confronti un'ulteriore decisione, Carmelitani ed Eremiti agostiniani che sostenevano di aver avuto origine prima del Lateranense IV.

Tra gli Ordini passati al vaglio dal concilio risentiranno meno delle sue misure quelli monastici come Benedettini di san Silvestro e Celestini, che pure dovranno farsi reiterare dal papato lettere di approvazione ottenute prima del 1274. Tra i Mendicanti, i due da esso nominati e lasciati in sospeso, Eremiti carmelitani e agostiniani, videro risolta la loro

situazione d'incertezza a partire dal pontificato di Onorio IV (1286) e definitivamente con Bonifacio VIII (1298); vennero invece lentamente meno e furono le vittime più illustri del concilio, tra quelli da esso lasciati nell'anonimato, i frati provenzali della Penitenza di Gesù Cristo, nati contemporaneamente ai Servi di Monte Senario-Firenze e già notevolmente estesi, il piccolo Ordine marsigliese dei frati Servi della beata Maria Madre di Cristo, detti della Pica, omonimi di quelli fiorentini, ambedue già approvati dal papato nel 1251/1255 e 1257/1266, e, fuori campo, gli Apostoli o Apostolici di Gerardo Segarelli o Segalelli di Parma, che avevano solo goduto dell'appoggio del vescovo locale.

I Servi di Maria fiorentini erano da considerarsi Mendicanti o inclusi tra gli Ordini o fondazioni di carattere monastico o canonico legati alla regola di Benedetto o di Agostino senza impegno di povertà comunitaria? Nel primo caso erano destinati anch'essi a lento esaurimento, nel secondo dovevano solo dimostrare di aver ricevuto un'approvazione apostolica. Cosa se ne è pensato allora?

Un cronista cinquecentesco dei Servi, fra Filippo Maria Sgamaita, nella sua *Cronica* del 1521 attribuisce a Innocenzo V, Pietro di Tarantasia, domenicano, arcivescovo di Lione al momento del concilio e dunque ben informato sulle sue decisioni, papa solo dal 21 gennaio al 22 giugno 1276, di essere intervenuto «con lettere apostoliche», delle quali non si offre però il testo, presso il generale dei Servi, che pure doveva essere presente al concilio, notificandogli come «per decreto del suo predecessore Gregorio [X] l'Ordine detto dei Servi della beata Maria era da intendersi indubbiamente cancellato (*cassatus*)»; un secolo dopo, fra Arcangelo Giani attenuava e completava l'informazione dello Sgamaita asserendo che la notifica di Innocenzo poteva essere avvenuta tramite «o lettere apostoliche o a viva voce», indirizzata al cardinale protettore dei Servi Ottobuono Fieschi (poi papa col nome di Adriano V, 1276) e in seguito al generale Filippo intimando di attenersi alle misure prese nei confronti dei Mendicanti soppressi. Non si possiedono comunque lettere del genere di quel papa, di cui fra l'altro sono andati perduti i registri. Significativo in ogni modo il fatto di un certo Rainaldo, rettore di una chiesa di Città di Castello, il cui vescovo era presente al concilio e favorirà l'inserimento di altri frati locali dei Servi nel clero della sua diocesi, che il 14 ottobre 1293 affermerà di essere stato, prima del Lionese II, membro del loro Ordine e che, essendo stato questo «riprovato dal concilio», aveva ottenuto lettere apostoliche, certo significative ma purtroppo perdute, in seguito alle quali era stato ricevuto nel capitolo della cattedrale (che doveva seguire la regola di sant'Agostino). La situazione era rimasta comunque incerta per i Servi almeno fino al febbraio 1285, quando i frati di Lucca si disponevano, previo consenso della Sede apostolica previsto come necessario dal concilio, a passare comunitariamente tra i canonici regolari lucchesi di Santa Maria di Frigionaia.

Nel frattempo, dopo il 1274, si erano susseguiti presso i Servi diversi fatti: l'8 febbraio 1277 il priore generale Filippo Benizi con-corda con l'arcidiacono di Milano Conte di Casate, poi cardinale, e con due avvocati in Curia romana il *consilium* o parere *Volentes vestras* di valore canonico e momentaneamente sospensivo rivolto al detto generale e ai suoi frati «detti Servi di santa Maria dell'Ordine di sant'Agostino» (terminologia primitiva), secondo il quale l'Ordine loro non era da considerarsi «cancellato» o soppresso dalla costituzione fatta da Gregorio X nel Lionese II, perché né la regola del beato Agostino su cui è fondato, né la loro professione o costituzione vietano di aver possedimenti o redditi, di cui di fatto non pochi loro conventi dispongono, mentre d'altro lato gli stessi hanno ottenuto dalla Sede apostolica di tenere capitolo generale e di eleggervi un proprio generale, cosa che evidentemente implicava, per gli estensori del parere, la legittimità del loro Ordine. Ne seguirà un primo risultato, anche se limitato a un singolo convento, come accadrà poi di nuovo dieci anni dopo. Il 5 aprile di quello stesso 1277, Giovanni XXI, Pietro

Juliani o *Hispanus*, già membro della 'famiglia' del cardinale Ottobuono Fieschi protettore dei Servi, eletto l'8 settembre 1276 e che morirà dopo solo otto mesi, il 20 maggio 1277, e da cardinale aveva partecipato al Lionese II, con una lettera dal formulario comune, la *Cum a nobis*, conferma ai frati della casa di Santa Maria del Paradiso dell'Ordine di sant'Agostino, diocesi di Halberstadt, la donazione loro fatta qualche mese prima dal conte Enrico di Reinstein, che dice di essere stato il primo a introdurre nel suo territorio quelli che chiama con terminologia primitiva «frati [...] detti popolarmente Servi di santa Maria», una corte dove è situata la loro casa con terre e possedimenti. La donazione rispondeva all'esigenza di dotare i conventi di possedimenti atti ad assicurare il mantenimento dei frati sottraendoli alla mendicizia, che però sia in Germania che in Italia continuano ad esercitare.

Di grande interesse poi il fatto che in quegli anni, tra 1277 e 1288, il comune di Pistoia, dopo aver stabilito di dare ai Servi di santa Maria «venuti da poco» in città (intorno al 1270) la notevole somma di cinquanta lire, ordina, con uno statuto molto significativo, che il podestà, il capitano e gli anziani propongano al consiglio generale di provvedere, con offerte e possedimenti, al sostentamento di detti «frati e servi» che «non hanno alcunché di proprio», onde possano sostenersi corporalmente «al servizio di Dio e della Vergine, alla salute delle proprie anime e degli uomini di detta città». E questo perché, si precisa, è stato deciso «dalla Chiesa romana [...] nel concilio presso Lione», che gli stessi «non debbano o possano ricevere come frate qualcuno finché andranno per l'elemosina o elemosinando» (interpretazione personalizzante del canone conciliare) e perché, più precisamente, è stato loro consigliato da «cardinali e altri sapienti dimoranti presso la Curia romana», che «avendo essi beni e possedimenti così da non dover questuare, possano conservare ulteriormente il detto loro Ordine e proseguire nel servizio della Vergine gloriosa».

Testo che illumina le trattative condotte in quel difficile frangente tra autorità dell'Ordine e autorità locali e il ruolo che vi ha assunto l'accentuazione sul servizio mariano come elemento ormai caratterizzante. Qualcosa di analogo si riscontra del resto presso i Benedettini di San Silvestro, che decisero allora di cessare dalla mendicanza vivendo di possedimenti propri e in conformità alla regola di san Benedetto, e ottennero dal comune di Fabriano che si provvedesse loro con una certa quantità di denaro per acquistare possedimenti.

Non risulta comunque che negli undici anni intercorsi tra il concilio e la morte del priore generale Filippo Benizi, nel 1285, l'Ordine dei Servi abbia accolto novizi e neppure oblati, o fondato conventi, anche se diversi di essi emergono documentariamente come già esistenti in questi anni. Riceve invece o acquista case e terreni, è dotato localmente del ministero delle confessioni e di indulgenze di vescovi e cardinali per le proprie chiese, partecipa tramite alcuni suoi membri o attraverso il suo priore generale, insieme a frati di altri Ordini mendicanti, ad accordi di pacificazione: «pace del cardinale» Latino Frangipani o Malabranca nell'aprile 1280 a Firenze e nel settembre successivo a Siena, forse già prima a Pistoia nel 1276 e a Bologna nel 1279, e dopo a Forlì durante la scomunica e l'interdetto sulla città da parte di Martino IV dal marzo 1282 al settembre 1283, quando si dice che Filippo abbia indotto a penitenza il più illustre dei suoi discepoli, Pellegrino Laziosi. A Firenze, in particolare, pochi giorni prima della sua partenza il 18 aprile 1280, il cardinale Latino concederà un'importante lettera d'indulgenza, la *Vite peremptis gloria*, per la locale chiesa dei Servi e deve essere al momento delle trattative e della stipula della pace che il loro generale Filippo ha contattato una serie di personaggi ecclesiastici che avevano già avuto o avranno successivamente stretti rapporti con il suo Ordine influenzando sulla sua sopravvivenza.

A distanza di circa dieci anni dall'ultimo intervento del papato relativo ai Servi, quello di Giovanni XXI nel 1277 a favore di un convento tedesco, e dopo i pontificati del romano Nicolò III Orsini (1277-1280), impegnato nella pacificazione della Toscana e della Romagna tramite il suo legato e nipote cardinale Latino, e del francese Martino IV (1281-1285), ambedue già presenti al concilio Lionese II ed eletti dopo due lunghi conclavi, la situazione dell'Ordine sembra aprirsi alla speranza. Eletto infatti a Perugia il 2 aprile 1285, appena cinque giorni dopo la morte del predecessore, Onorio IV Savelli (m. il 3 aprile 1287), e trasferitosi presto a Roma dove sarà incoronato il 20 maggio, il priore generale dei Servi Filippo Benizi prende subito contatto con la Curia romana, certo con lo scopo di perorare la causa del suo Ordine. Lo nota egli stesso nella registrazione autografa di prestiti ricevuti da alcuni frati (desunti dal residuo di quanto avanzato del denaro ricevuto annualmente da ciascuno per le vesti) effettuata dallo stesso generale nell'*Accepti et expensi liber* che prende nome dal suo successore: «anno Domini mclxxxv die prima mensis iunii tempore domini Honorii pape iiii anno i [...] quando ivit ad curiam tempore domini Honorii pape iiii». Filippo non riuscirà a concludere questo suo ulteriore tentativo. Morirà, stroncato dalle fatiche, nel povero convento di San Marco di Todi nella notte tra il 22 e il 23 agosto di quell'anno, avendo sperato contro ogni speranza e avendo impostato una linea di difesa del suo Ordine che risulterà vincente.

Ne seguirà gli indirizzi il successore fra Lotaringo da Firenze (1285-1300), forse già associato nel governo dell'Ordine da Filippo di cui parla come di «santo padre nostro priore generale», profittando del clima favorevole del pontificato di Onorio IV nei confronti degli Ordini lasciati in sospeso dal Lionese IIe attraverso contatti già instaurati in parte dallo stesso predecessore, cominciando dal cardinale Latino. Ne deriverà come risultato la stesura di tre nuovi *consilia*, identici nel loro tenore a quello iniziale *Volentes vestras* del febbraio 1277, datati 5, 6 agosto e 3 settembre 1286, dovuti a eminenti dottori di legge e avvocati in Curia romana, tra i quali Garsia, cappellano del papa e uditore di palazzo, Porrina da Casole (d'Elsa), professore di diritto e avvocato nella detta Curia, Bernardo Giovannini, canonico di Agde e uditore generale della camera papale, e Ticcio arciprete di Colle (Val d'Elsa), uditore e cappellano del cardinale Latino. Ad essi va aggiunto un ulteriore parere diverso nella forma, *Quesitum est*, ma sostanzialmente identico, non datato anche se certamente anteriore al 4 febbraio 1287, dovuto a Bernardo o Berardo Carazolo da Napoli, «suddiacono e notaio della Sede Apostolica, professore di diritto civile», ritenuto «personaggio sempre indispensabile per ogni difficoltà» e «quasi segretario di stato». Al quesito che gli è stato posto, e cioè se quello che chiama «Ordine dei Servi della beata Maria» che professano la regola del beato Agostino e ai quali né la regola, né la professione o alcuna costituzione interdicono di possedere, sia stato cancellato dalla *Religionum diversitatem*, risponde semplicemente, riducendo gli argomenti, di non credere che il detto Ordine sia da connumerare tra i Mendicanti e che perciò non gli si possa applicare la costituzione conciliare riguardante gli stessi.

Tutti questi pareri, il *Volentes vestras* del febbraio 1277 e gli altri tre dell'agosto-settembre 1286 unitamente al *Quesitum est* di Berardo Carazolo, verranno trascritti in un unico transunto e in cinque esemplari (se ne conservano ancora tre), corredati dalla descrizione dei sigilli di ognuno degli autori, dal notaio Gentile da Figline, amico dei Servi, da lui presentati il 4 febbraio 1287 all'uditore della camera del papa Bernardo Giovannini, autore di uno dei *consilia*, confrontati con gli originali, sottoscritti da Gentile e da altri quattro notai e convalidati dall'uditore. Lotaringo nota di aver dato a Gentile per i cinque esemplari sette fiorini d'oro e due tornesi, e all'uditore una tovaglia in dono.

Tale documentazione congiunta e autorevole otterrà questa volta un immediato e continuativo riscontro. In coincidenza infatti con essa si aprirà dal gennaio-febbraio 1287

una lunga serie di lettere papali relative ai conventi e poi allo stesso Ordine dei Servi non ricordate direttamente dalla *Dum levamus* ma propedeutiche ad essa. Si tratta di nove lettere di Onorio IV, tutte del 1287, ultimo anno del suo pontificato, di trentaquattro del francescano Nicolò IV, Girolamo d'Ascoli, dall'agosto 1288 al febbraio 1292 e, dopo il breve pontificato di Celestino nel 1294, di altre quattordici di Bonifacio VIII dal marzo 1295 all'aprile 1302. Queste cinquantasette lettere, inviate in quindici

anni, sono conosciute, e non sono certo tutte, attraverso i loro originali o la registrazione della Cancelleria papale, copie ed edizioni del passato, notizie tra cui quelle dell'*Accepti et expensi liber* del priore generale. Riguardano singoli conventi o chiese d'Italia e, con Bonifacio VIII, anche di Germania, qualificati sempre per la loro appartenenza all'«ordo sancti Augustini» e raramente (sempre però in lettere «de simplicibus iustitiis») per il titolo distintivo di «Servi sancte Marie». Li prendono singolarmente sotto la protezione apostolica insieme, notiamolo, ai loro beni (lettere *Iustis petentium* e poi *Sacrosancta Romana Ecclesia* e *Cum a nobis*) e ne legittimano perciò l'autonoma esistenza con il diritto, per esempio, di ricevere novizi e aggregare conventi esistenti; concedono loro il privilegio di celebrare privatamente in tempo d'interdetto (*Devotionis vestre*); intervengono in cause o liti sollevate per la nuova situazione di possesso (*Conquestus est* o *Conquesti sunt*), dotano dal 1290 le loro chiese, ne facilitano lo sviluppo edilizio e la frequenza dei fedeli con indulgenze da lucrarsi annualmente per le quattro feste della Madonna e normalmente anche per quelle di sant'Agostino e della dedizione della chiesa locale, momenti focali di devozione (*Gloriosus Deus, Virgo venustissima, Cum ad premerenda, Vite perennis gloria*). Tali lettere riguardano successivamente i conventi di Borgo Sansepolcro, Bologna, Montepulciano, Foligno, Siena, Lucca, Firenze, Pistoia, Città della Pieve, Forlì, Arezzo, Viterbo, Orvieto, Asti, Alessandria, Germersheim, Himmelgarten, Halberstadt, Santa Maria del reclusorio e Halle.

Non mancavano, in questa rafforzata autonomia locale, rischi di allentamento dell'unità. Essa appare però garantita dall'intensa attività dell'unico priore generale (Lotaringo, dopo la morte di Filippo nel 1285, e fino almeno al 1300) e dai capitoli generali che sembrano tenuti regolarmente. E si è certo attenuato anche il regime di povertà sia dei conventi che dei singoli frati, che possono accantonare e utilizzare parte del denaro avanzato dalla somma (due fiorini e due tornesi) distribuita ogni anno per le vesti e messa insieme con sussidi comunali e il ricorso a particolari questue.

Circa in particolare il riconoscimento dell'autorità del generale e il privilegio di tener capitolo generale, garantiti anteriormente al Lionese II, se ne ha ora con Nicolò IV una conferma che riporta l'Ordine alla situazione canonica goduta prima di quel concilio. Affrontando infatti con la *Conquestus est* del 4 marzo 1289 una causa tra alcuni membri della famiglia lucchese degli Spinabelli e fra Lotaringo, non solo lo riconosce come «priore generale dei frati Servi di santa Maria dell'Ordine di sant'Agostino», ma parla di possedimenti e case, quantità di frumento e biada del convento di Lucca, motivo della lite ma prova di possesso, come appartenenti all'Ordine stesso. L'anno seguente poi, il 21 marzo 1290, reitera e fa propria la famosa *Inducunt nos* in cui Urbano IV aveva concesso nel 1263 a tutti i priori e i frati dei Servi di santa Maria dell'Ordine di sant'Agostino «di esprimersi in unità riunendosi per tenere un proprio capitolo generale ed eleggervi un priore generale con autorità su tutti gli altri priori e frati dell'Ordine».

Ne deriverà già a partire dal 1287 e poi in particolare dal 1290 il moltiplicarsi di lettere vescovili e anche cardinalizie in favore di singoli conventi e di fraternità laicali aderenti alle loro chiese e di documenti notarili e deliberazioni comunali in loro favore. Significativi in particolare: l'atto già citato del vescovo di Foligno Bernardo del 9 maggio 1287 (il locale convento aveva ricevuto una lettera di partecipazione di Onorio IV il 25

febbraio di quell'anno) in cui rinunzia a una lite con i frati del luogo circa il loro diritto a ricevere novizi (cosa proibita ai Mendicanti condannati dal Lionese II) e la lettera *Pie matris devotio* del vescovo di Firenze Andrea de' Mozzi del 3 settembre 1293 con ampia e significativa concessione delle confessioni dei fedeli, di notte e in caso di necessità, per il priore e sei frati del locale convento anche senza licenza dei propri «prelati» (il vescovo o i suoi vicari); la prima cedola di professione religiosa del 13 febbraio 1291 a Orvieto, di fra Michele da Siena; le aggregazioni a singoli conventi, Bologna e Borgo Sansepolcro, di fondazioni religiose decadenti: monastero di Sant'Antonio di Broilo dove è già in atto la regola di sant'Agostino (1289), chiesa rettorale di Sant'Ansano (1293), monastero benedettino di Sant'Elena di Sacerno (1297-1302), uniti a quello di Bologna; eremo di Montecicchi e di Cella Barucola (1294-1295), al secondo; fondazioni a cura dell'Ordine: Asti (1294) e Milano (tra 1295 e 1302-1303), già dei frati della Penitenza di Gesù Cristo che stanno scomparendo dopo il Lionese del 1274, e Alessandria, chiesa parrocchiale (1295); in Germania: Halle (tra 1295 e 1303), Germersheim e Halberstadt (1298); lo sviluppo del culto mariano espresso anche da fraternità laicali esistenti presso chiese dei Servi, dell'attività apostolica allargata alla predicazione, rilevata dagli ultimi decenni del secolo, e degli studi con la presenza di studenti presso l'Università di Parigi almeno dal 1303.

Tutto ormai faceva ritenere prossima la pubblicazione di una specifica lettera papale che non solo riportasse l'Ordine alla situazione pre-conciliare ma lo approvasse nel contesto appunto delle misure in vigore e ne confermasse la legislazione modificata e riedita proprio in quegli anni con le *Constitutiones antiquae*, anteriormente alle *Constitutiones novae* o decreti aggiuntivi dei capitoli generali che prendono inizio dal 1295. Non lo farà Nicolò IV per mancanza di tempo o ritenendo sufficiente la reiterazione della *Inducunt nos* o in attesa della stesura delle *Constitutiones antiquae*. Non vorrà farlo Bonifacio VIII (1294-1303), che pure toglierà definitivamente dall'incertezza nel 1298 Carmelitani ed Eremiti di sant'Agostino, forse per la sua politica di revoca già nel 1295 di quasi tutte le concessioni degli immediati predecessori, di proibizione ai Mendicanti nel 1296 di fondare nuovi conventi o trasferire o alienare conventi già esistenti senza licenza della Santa Sede, di regolamento dei loro privilegi di carattere apostolico con la *Super cathedram* del 18 febbraio 1300, revocata poi significativamente da Benedetto XI. Da aggiungere, sul piano più squisitamente politico, il suo intervento in zona toscana e più direttamente a Firenze, espletato tramite le due delegazioni del cardinale Matteo d'Acquasparta, dei frati Minori, nel dicembre 1297 e nel maggio 1300, che vedranno il locale convento dei Servi beneficiato prima da una lettera d'indulgenza del legato, la *Licet is* del 6 febbraio 1298, e da una papale, la *Cum a nobis* dell'11 marzo 1300, e poi coinvolto con altri religiosi negli eventi ultimi e disastrosi riguardanti la città. Già infatti il 28 o 29 settembre 1300 Matteo lancia la scomunica contro il comune fiorentino ribelle e varie personalità autorevoli della fazione dei Bianchi cui i Servi fiorentini erano legati, e misure analoghe prenderà il papa contro ecclesiastici ritenuti suoi nemici e che risultano invece amici degli stessi Servi; seguirà, dopo un inutile tentativo di riappacificazione del legato tornato a Firenze nel dicembre 1301, il 28 febbraio 1302 il suo abbandono della città ormai in mano ai Neri e dove dal 18 gennaio erano iniziati i processi a carico di appartenenti alla fazione dei Bianchi, tra cui Dante Alighieri e altri le cui famiglie appaiono legate ai frati di Cafaggio. Ciò porta a concludere che, malgrado l'accertata azione di protezione svolta dal cardinale Matteo in favore dei Servi, i rapporti di papa Bonifacio con il loro Ordine possano allora essere entrati in una fase di disagio contraria a ulteriori passi verso la loro approvazione definitiva, come sembra dimostrare la carenza, dal settembre 1300 fino in pratica al termine del pontificato bonifaciano (11 ottobre 1303), di lettere papali in favore

dei Servi, eccetto una di protezione del 13 aprile 1302 in favore del convento tedesco di Santa Maria di Halberstadt legata a circostanze locali.

Sarà il trevigiano Benedetto XI, dei frati Predicatori, nel breve tempo del suo pontificato (ottobre 1303-luglio 1304) a recidere il nodo gordiano rappresentato dalla intricata questione della legittima sopravvivenza, dopo le misure del Lionese II del 1274, dei Servi di santa Maria. Lo farà appunto con la *Dum levamus* dell'11 febbraio 1304, in cui accetterà sostanzialmente il motivato parere o *consilium* espresso dal 1277 e rinnovato nel 1286 da autorevoli avvocati di Curia, parzialmente ritoccandolo e completandolo. Aggiungerà in particolare, come già detto, la conferma di istituzioni proprie conformi all'*ordo* di sant'Agostino ma qualificate da speciali 'riverenze' in onore della Madre del Signore, sottolineando la valenza profonda dell'umile servizio a lei prestato dai Servi fin dai loro inizi e lasciandosi in proposito personalmente coinvolgere con il richiamo alla sua personale devozione verso la Vergine, causa certo non ultima di questa riapprovazione. Non si riferirà invece al fatto, rilevato dai detti canonisti ma difficilmente sostenibile se si pensa alle origini dei Servi, che niente nella loro legislazione si opponeva al possedere in comune.

Con lui, è giusto ricordarlo, avevano cooperato a preparare que-st'atto, negli ultimi vent'anni, con il loro sostegno fattivo autorevoli appartenenti ai due principali Ordini mendicanti, protesi quasi a riparare quella che si poteva considerare una piccola ingiustizia, operata anche con il loro consenso dal Lionese II del 1274 nei confronti degli umili Servi di santa Maria fiorentini. Si tratta dei cardinali Latino Malabranca dei Predicatori (1278-1294), Matteo d'Acquasparta dei Minori (1288-1302), Nicolò da Prato ancora dei Predicatori (1303-1321), consigliere e legato di Benedetto XI e senz'altro ispiratore della sua lettera, e i papi Nicolò IV dei Minori e appunto Benedetto XI dei Predicatori.

Che l'Ordine dei Servi abbia allora avuto coscienza del legame tra l'approvazione del 1304 e l'Ordine dei Predicatori appare provato dal rilievo dato negli anni immediatamente successivi a una figura che legava questi ultimi ai Servi fin dalle origini: san Pietro da Verona o martire, morto nel 1252 e canonizzato l'anno dopo, amico, padre e consigliere dei Fondatori dei Servi di santa Maria «nel cammino verso la salvezza» e nel loro trasformarsi in comunità propriamente religiosa, durante il suo soggiorno a Firenze sessant'anni prima, tra la primavera 1244 e l'autunno 1245. Lo dimostrano in particolare, pochi mesi dopo la *Dum levamus*, il decreto del capitolo generale tenuto nel maggio 1304 a Città di Castello che prevede, per ogni convento, l'ufficio doppio per la festa di «san Pietro martire dell'Ordine dei Predicatori» e quanto risulta da una lettera del cardinale legato Nicolò da Prato dell'8 luglio dello stesso anno circa i santi titolari previsti per la nuova chiesa dei Servi di Sansepolcro: la Vergine gloriosa, il beato Agostino e il beato Pietro martire, quest'ultimo in luogo del precedente sant'Andrea. Ne è certa conseguenza più tardi, dopo il 1317, il ruolo perfino enfatizzato (è taciuto quello necessariamente allora svolto dal vescovo di Firenze Ardingo) riconosciuto al santo dal redattore definitivo della *Legenda de origine Ordinis* (nn. 50-54) nelle origini appunto dei Servi attraverso l'amicizia e la direzione spirituale nei confronti dei loro iniziatori e della fondazione stessa dell'Ordine da essi derivato. Sarà sempre lo stesso santo che insieme a sant'Agostino affiancherà la Madonna del manto ai cui piedi, in un gesto di *commendatio*, saranno prostrati un frate dei Servi e altri sei tutt'intorno, nella predella della tavola dipinta nel 1332-1333 da Taddeo Gaddi per Santa Maria di Cafaggio, oggi perduta, che può essere considerata trascrizione pittorica delle origini dell'Ordine alla luce della *Dum levamus* e della redazione ultima della citata *Legenda*: la Madonna, affiancata da due angeli, cui i frati si affidano e da lei protetti, sant'Agostino sulla sinistra con pastorale e libro, come legislatore, Pietro da Verona sulla


destra con la palma del martirio, come consigliere, i Sette primi frati dei quali la Vergine si è servita per fondare il suo Ordine.

Passata questa tempesta, la figura del santo domenicano, che poteva suggerire una qualche dipendenza dei Servi dall'Ordine dei Predicatori, è stata presto accantonata, sostituita dal beato Filippo il cui culto si stava sempre più affermando a partire in particolare dalla traslazione ed elevazione delle sue reliquie avvenuta a Todi nel 1317.

La *Dum levamus*, pur garantendo l'esistenza dei Servi nella Chiesa, non chiuderà del tutto il contenzioso ad essi relativo, legato al fatto che essi, dichiarati genericamente appartenenti all'*ordo* di sant'Agostino e approvati dalla Sede apostolica implicitamente come non-Mendicanti, conservavano titolo proprio, una legislazione in linea con quella di altri Ordini mendicanti (particolarmente i Predicatori), usufruivano di privilegi apostolici e continuavano nella pratica della questua, di nuovo appunto come loro. Da questa situazione di ambiguità deriveranno, specialmente nei primi decenni del Trecento, liti, per esempio con i Predicatori a Perugia e i Minori a Verona, dovute alla non osservanza da parte loro delle distanze previste dalla Sede apostolica tra i vari insediamenti mendicanti, a salvaguardia della zona d'influenza delle loro chiese.

La situazione si chiarirà completamente con una serie di privilegi papali loro concessi nel periodo del grande scisma dai papi di obbedienza romana, confermati dal papa dell'unità Martino V, tra 1380 e 1426, che li configureranno «ad instar Mendicantium»; ai loro generali quello dei Servi verrà infatti associato a partire dal concilio o pseudo-concilio di Pisa del 1409 e poi in quello di Costanza del 1414-1418 e nei successivi. Corroborerà ed estenderà questa coequazione con gli altri Mendicanti la bolla concessa da Innocenzo VIII, sotto il priore generale Antonio Alabanti (1485-1495), *Apostolice Sedis intuitus* o *Mare magnum omnium privilegiorum* del 27 maggio 1487. Ne sarà necessaria conseguenza l'abbandono quasi un secolo dopo e attraverso successive formulazioni del titolo «ordinis sancti Augustini», per conservare quello solo di *Ordinis fratrum Servorum beatae Mariae virginis*. Pio V, ancora un papa domenicano, giustapponendo nella bolla *Romanus pontifex* del 1° ottobre 1567 i Servi della beata Maria ai quattro Ordini mendicanti originari esentandoli unitariamente dai versamenti per i seminari, non farà che applicare a un determinato caso una situazione canonica ormai da lungo consolidata. Ma nessuno di questi sviluppi sarebbe stato possibile senza la pietra miliare costituita dalla *Dum levamus*.

FRANCO ANDREA DAL PINO



Bolla *Dum levamus* di Benedetto XI, dell'11 febbraio 1304.
Firenze, Archivio di Stato, *Diplomatico* (Ss. *Annunziata*), alla data.